

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

(art. 7 DPR n. 122 del 22/06/2009 e DM n. 5 del 16/01/2009 recante “ Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento”)

La condotta è valutata in relazione ai seguenti criteri:

- Frequenza e puntualità
- Partecipazione alle lezioni e ad attività e interventi educativi realizzati anche fuori dalla scuola, e consapevolezza dei propri doveri
- Rapporti interpersonali e rispetto del patrimonio scolastico
- Rispetto delle norme che regolamentano la vita scolastica

VOT	DESCRITTORI
10	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza assidua, nessun ritardo e/o uscita anticipata (tranne documentati e/o dettati da estrema urgenza) • Partecipazione e rendimento scolastico pienamente positivi in tutte le discipline. Attenzione e interesse anche per altri interventi didattici Ruolo trainante nella classe. • Rapporti sempre collaborativi e costruttivi con tutte le componenti della scuola; rispetto del patrimonio scolastico • Comportamento esemplare per senso di responsabilità e puntuale rispetto delle norme
9	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza assidua, entrate in ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti • Regolare e seria partecipazione (con il materiale adatto e compiti svolti) in tutte o nella maggior parte delle discipline e nei confronti di altri interventi educativi. Ruolo emergente nella classe • Rapporti generalmente collaborativi con tutte le componenti della scuola; rispetto del patrimonio scolastico • Comportamento responsabile e rispettoso delle norme
8	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza abbastanza regolare, entrate in ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti • Partecipazione non particolarmente attiva e/ o propositiva, ma attenzione e interesse discreti (con il materiale adatto e compiti svolti) nella maggior parte delle discipline e nei confronti di altri interventi educativi • Rapporti interpersonali sostanzialmente corretti; rispetto del patrimonio scolastico • Comportamento generalmente rispettoso della norme
7	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza e puntualità non sempre regolari • Partecipazione incostante (non sempre con il materiale adatto e i compiti svolti) e talvolta senza la necessaria attenzione verso le lezioni o altri interventi • Rapporti interpersonali a volte non corretti. • Manifestazioni di disturbo dell'attività didattica e più in generale comportamento non sempre rispettoso delle norme, con richiami verbali e/ o note disciplinari (indicativamente max due) , anche con un unico docente, per infrazioni non gravi.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza discontinua, con numerose assenze nei giorni di compito o di possibile interrogazione. Ripetute entrate in ritardo e uscite anticipate anche oltre i limiti di accettabilità • Passività e disinteresse per la maggior parte delle discipline e verso altri interventi; scarsa precisione nel portare il materiale, poca puntualità nei compiti, superficiale consapevolezza dei propri doveri • Rapporti interpersonali spesso non corretti e /o poco rispetto per il patrimonio scolastico • Frequenti manifestazioni di disturbo dell'attività didattica e più in generale comportamento poco rispettoso delle norme, con richiami verbali e note disciplinari.
dal 5 in giù	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza molto saltuaria, assenze nei giorni di compito o di possibile interrogazione. Ripetute entrate in ritardo e uscite anticipate molto oltre i limiti consentiti • Passività e disinteresse per tutte o quasi tutte le discipline e verso altri interventi; assoluta mancanza di senso del dovere • Rapporti interpersonali non corretti e/o scarso rispetto del patrimonio scolastico • Gravi e frequenti manifestazioni di disturbo dell'attività didattica e/o altri comportamenti riprovevoli per cui l'alunno è incorso, oltre che in richiami verbali, in diverse note disciplinari e/o provvedimenti di sospensione dalle lezioni. <p><i>In sede di scrutinio finale la valutazione insufficiente del comportamento deve scaturire da un attento e motivato giudizio del Consiglio di classe in presenza di violazioni di particolare e oggettiva gravità che hanno comportato una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni, non seguita da un apprezzabile miglioramento del comportamento e dal pieno recupero della consapevolezza delle proprie responsabilità e del valore formativo della sanzione.</i></p>

** Il Consiglio per individuare la fascia di valutazione dell'alunno non deve necessariamente riferirsi alla totalità dei comportamenti descritti.*

Le sanzioni disciplinari

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli alunni e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente.

I provvedimenti possono consistere in:

- ammonizione orale;
- ammonizione scritta, annotata sul registro di classe;
- convocazione dei genitori e informazione dettagliata sui comportamenti attivati e rilevati; esclusione da visite e/o viaggi di istruzione;
- lavori in Istituto a favore della comunità scolastica;
- allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni;
- allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni;
- sospensione fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

Nell'attuazione delle suddette sanzioni, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno**.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Le sanzioni possono essere integrate o commutate in attività "riparatorie" a favore della comunità scolastica (quali pulizia delle aule, attività socialmente utili...).